

**DETERMINA GENERALE N. 177**

**DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 57 del 14-09-2020**

**OGGETTO:** Sanzione per fiscalizzazione ai sensi dell'art. 34 c. 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in luogo della rimessa in ripristino, per le opere realizzate abusivamente dal sig. DE ANGELIS MASSIMO.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- che in data 20.03.2019 è stata adottata dall'allora Responsabile del Servizio Tecnico l'ordinanza n. 3 recante *“Ordinanza di demolizione di opere senza le necessarie autorizzazioni/concessioni, con ripristino dello stato dei luoghi preesistente presso l'immobile identificato catastalmente al fg. 15 part. 117 sub. 2 sito a Capitignano Via Masciovecchio. Ditta De Angelis Massimo (C.F. DNGMSM66D21B658L) in qualità di proprietario”*.
- che il sig. DE ANGELIS MASSIMO nato a Capitignano (AQ) il 22/04/1966 residente a Capitignano (AQ) in via Roma n. 86 C.F. DNGMSM66D21B658L, in qualità di proprietario dell'immobile in parola sito in via Masciovecchio n. 79 distinto in mappa al fg. 15 n. 117 sub. 2, ha provveduto, in esecuzione dell'ordinanza di cui al precedente periodo, a demolire parte delle opere eseguite abusivamente;
- che il predetto DE ANGELIS MASSIMO ha presentato in data 09.10.2019, acquisita al protocollo comunale al n. 4622, l'istanza per l'applicazione dell'art. 34 del D.P.R. 380/2001 per il “progetto per la richiesta di sanatoria ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380/2001 e per l'applicazione dell'art. 34 del D.P.R. 380/2001”, integrata con un elaborato planimetrico acquisito al protocollo comunale al n. 4540 del 05/08/2020.

**CONSIDERATO** che la cosiddetta richiesta di “fiscalizzazione” è stata presentata dal Sig DE ANGELIS MASSIMO in quanto trattasi di opere eseguite in parziale difformità dal Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Capitignano, all'epoca Concessione di costruzione, n. 34 del 14/041978.

**VISTO** il comma 1, 2 e 2-bis dell'art. 34 del D.P.R. 380/2001 che testualmente, nel testo in vigore, recita:

*“1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.*

*2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.*

*2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione di di inizio attività.”*

**DATO ATTO** che il Geom. VALERIO PONZI, professionista abilitato con iscrizione all'Albo dei Geometri di L'Aquila al n. 2193, ha presentato la “Relazione Tecnica Integrativa” acquisita al prot. comunale n. 4622 del 09/10/2019 atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti necessari per poter ricorrere all'applicazione dell'art. art. 34, comma 2, del D.P.R. 380/2001.

**DATO ATTO** che, nel caso di specie, la demolizione delle opere abusive eseguite in parziale difformità dal Permesso di Costruire comporterebbe pregiudizio alla parte eseguita in conformità.

**PRESO ATTO** che il sig. DE ANGELIS MASSIMO ha presentato la ricevuta di pagamento per la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27/07/1978 n. 392 acquisita al prot. comunale n. 3478 in data 20/06/2020.

**RITENUTO** congruo l'importo versato dal Sig. DE ANGELIS MASSIMO a titolo di sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27/07/1978 n. 392, pari ad euro 546,42.

**EVIDENIZATO** di dover precisare che:

- tale provvedimento, di c.d. “fiscalizzazione” dell'illecito, non equivale ad una sanatoria, non producendo in particolare, sul piano penale, effetti estintivi analoghi a quelli previsti dall'art. 45 DPR 380/2001 e dall'art. 38 L. 47/85 e s.m.i., ma solo l'impossibilità, sul piano sanzionatorio amministrativo, di procedere alla riduzione in pristino (o all'acquisizione al patrimonio comunale), così come normalmente è previsto dall'art. 31 DPR 380/2001, per i casi di assenza di concessione ovvero difformità, totale o essenziale, rispetto alla stessa, e dal primo comma dello stesso art. 34, per i casi di difformità parziali tecnicamente eliminabili;
- non si tratta di una regolarizzazione dell'illecito, bensì della presa d'atto da parte della Pubblica Amministrazione dell'impossibilità di provvedere alla eliminazione delle conseguenze dallo stesso derivate, in considerazione degli interessi, ritenuti preminenti, di conservazione delle rimanenti parti assentite; il che non equivale a conferire una patente di liceità a dette opere, né, soprattutto, ad autorizzarne il completamento, considerato che le stesse, allo stato in cui si trovano, vengono tollerate solo in funzione della conservazione di quelle legittimamente realizzate;

- l'ordinamento giuridico vigente tollera le conseguenze dell'illecito già realizzato solo a causa dell'inscindibilità, sotto il profilo statico, delle opere difformi dalle rimanenti parti dell'immobile, ma non certo riconosce la definitiva inseribilità, a tutti gli effetti, di quanto illegittimamente realizzato nel contesto urbanistico.

**RITENUTO**, nel caso di specie poter provvedere alla cosiddetta “fiscalizzazione” ai sensi dell'art. 34 c. 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in luogo della rimessa in ripristino per le opere realizzate abusivamente.

**VISTO** il D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi della Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Capitignano n. 40 del 31.07.2020

### **DETERMINA**

1. **Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.**
2. Di **provvedere** alla cosiddetta “fiscalizzazione” ai sensi dell'art. 34 c. 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in luogo della rimessa in ripristino, per le opere realizzate abusivamente dal sig. DE ANGELIS MASSIMO nato a Capitignano (Aq) il 22/04/1966, residente a Capitignano (AQ) in via Roma n. 86 C.F. DNGMSM66D21B658L, sull'immobile sito a Capitignano (AQ) in via Masciovecchio n. 79 distinto in mappa al fg. 15 n. 117 sub. 2.
3. Di **ritenere** congruo l'importo versato dal Sig. DE ANGELIS MASSIMO (prot. comunale n. 3478 del 20/06/2020) a titolo di sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27/07/1978 n. 392, PARI AD EURO 546,42.
4. Di **dare atto** che le opere per le quali si ritiene applicabile e si applica, ai sensi dell'art. 34 c. 2 del D.P.R. 380/2001, la cosiddetta “fiscalizzazione” sono **tutte e sole** quelle riportate nell'elaborato planimetrico che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, acquisito al protocollo comunale n. 4540 del 05/08/2020, indicate con il colore rosso.
5. Di **dare atto**, altresì, che:
  - il presente provvedimento di “fiscalizzazione” dell'illecito non equivale ad una sanatoria e, quindi, ad una regolarizzazione dell'abuso, non producendo, in particolare, sul piano penale, effetti estintivi analoghi a quelli previsti dall'art. 45 del D.P.R. 380/2001, ma è il risultato dell'applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della sanzione ripristinatoria.
  - la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici

giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile  
(Deliberazione di G.M. n. 40 del 31.07.2020)  
Maurizio Pelosi

---

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
dal giorno: 15-09-2020  
pubblicazione n. 494  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 15-09-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
F.to Maurizio Pelosi

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 15-09-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
F.to Maurizio Pelosi

---